



CITTÀ DI VENARIA REALE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale N. 174 del 05/07/2021

Oggetto: DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO D'UFFICIO RELATIVO AL RINNOVO DODECENNALE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA IN SCADENZA AL 31.12.2020.

L'anno duemilaventuno, addì cinque, del mese di Luglio, ore 17:15, in Venaria Reale, nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono presenti:

P	A	Cognome e nome dei componenti	Funzione
Presente		GIULIVI FABIO	Sindaco
Presente		CERRINI GIANPAOLO	Vice Sindaco
Presente		DI BELLA GIUSEPPE	Assessore
Presente		TINOZZI LUIGI	Assessore
Presente		SANTOLIN MARTA BARBARA	Assessore
Presente		MARCHESE PALMINA ANTONELLA	Assessore
Presente		SCAVONE MARCO	Assessore
Presente		FEDERICO MONICA	Assessore

Gli Assessori Giuseppe DI BELLA, Luigi TINOZZI e Monica FEDERICO risultano collegati in audio e videoconferenza

Assiste alla seduta il Segretario Generale Nicoletta Blencio

Assume la presidenza il Sindaco Fabio Giulivi

Il quale riconosciuta la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell'assessore Monica FEDERICO,

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il quale stabilisce testualmente, all'art. 181 comma 4 bis, che *“Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.”*.

Rilevato che ai fini dell'attuazione del disposto di cui all'art. 181 comma 4 bis, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il 25 novembre 2020 un Decreto recante, all'allegato A), le linee guida per il rinnovo delle concessioni su area pubblica.

Visto che al punto 13) dell'allegato viene stabilito che le Regioni possano definire, con propri provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo delle concessioni ed un differimento dei termini di conclusione del procedimento.

Rilevato che, di conseguenza, la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 1-2555 del 14 dicembre 2020, ha approvato le modalità procedurali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020, prevedendo:

- quali siano le concessioni oggetto di rinnovo;
- che in considerazione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, il termine di conclusione dei procedimenti di rinnovo è differito per un periodo massimo di sei mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate, ovvero entro e non oltre il 30 giugno 2021;
- che i Comuni effettuano le verifiche del possesso dei requisiti entro il termine sopraindicato ed in esito al procedimento di rinnovo le concessioni di posteggio avranno una durata di dodici anni e scadenza il 31 dicembre 2032;
- che il rinnovo è subordinato alla verifica da parte dei Comuni dei seguenti requisiti:
 - a) possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, di cui agli artt. 10 bis e 10 ter della legge regionale n. 28/1999 in capo ai soggetti ivi previsti
 - b) sussistenza e regolarità del DURC o del documento V.A.R.A. (Verifica annuale regolarità aree pubbliche)
 - c) iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva per l'attività di commercio su area pubblica.

Rilevato che secondo la summenzionata D.G.R. sono oggetto di rinnovo le concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica aventi scadenza il 31 dicembre 2020, relative a:

- a) mercati, intesi, secondo quanto previsto dall'art. 3 della D.C.R. n. 626-3799 del 1° marzo 2000, in attuazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114:

- le manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di commercio per uno, o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio;

- le manifestazioni su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, aventi cadenza ultramensile, nelle quali l'offerta può assumere natura integrata o specializzata, istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata, nel caso in cui i Comuni abbiano previsto, per l'occupazione delle aree, il regime della concessione pluriennale, anziché l'assegnazione di volta in volta per ogni edizione delle manifestazione;

b) posteggi singoli, o gruppi di posteggi, da un minimo di due ad un massimo di sei, anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata, previsti dall'art. 4 della D.C.R. n. 626-3799 del 1° marzo 2000;
comprese le aree destinate ai produttori agricoli.

c) le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, per lo svolgimento delle seguenti attività: attività di somministrazione di alimenti e bevande; attività di rivendita di quotidiani e periodici; attività artigianali, anche nel caso in cui siano svolte in chioschi fissati permanentemente al suolo, compatibilmente con le disposizioni di utilizzo del territorio per la realizzazione di interventi pubblici o di pubblica utilità nelle aree interessate.

Preso atto che, conseguentemente al protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la Regione Piemonte con la D.G.R. n. 28-3109 del 16.4.2021, recante *“Disposizioni eccezionali e temporanee in deroga ai capi I e II della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380”* ha disposto le seguenti misure eccezionali di accompagnamento e supporto al comparto del commercio su area pubblica:

- riapertura del termine del 28 febbraio 2021, previsto al capo I della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380 quale termine finale per gli adempimenti a carico delle imprese del commercio su area pubblica, ai fini della prova della regolarità della loro posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali, consentendo alle stesse di presentare la documentazione necessaria ai fini dei controlli previsti dalla D.G.R. 22 marzo 2019, n. 10-8575, fino alla data del 30 giugno 2021;

- differimento del termine del 30 aprile 2021, previsto al capo I della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380 quale termine finale per gli adempimenti comunali di controllo della regolarità delle imprese del comparto, alla data del 30 giugno 2021;

- la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al Capo II, p. 2 della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380 per la quale *“il comune competente al rilascio dell'autorizzazione, nel caso in cui riscontri un'inadempienza, dispone la sospensione dell'autorizzazione fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore”*, nella parte in cui prevede la sanzione della sospensione dell'autorizzazione, fino alla data del 31 ottobre 2021;

- obbligo per gli operatori, in caso di irregolarità, di regolarizzare la propria posizione entro il termine del 31 ottobre 2021;

- nel caso in cui il procedimento di regolarizzazione ai fini del V.A.R.A. interessi operatori coinvolti nei procedimenti di rinnovo delle concessioni, le stesse saranno rinnovate entro il termine del 30 giugno 2021 ed avranno efficacia condizionata risolutivamente alla mancata regolarizzazione dell'operatore entro il termine del 31 ottobre 2021;

Visto il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-*

19”, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, il quale prevede testualmente, all’art. 26 bis, che *“Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista”*.

Rilevato che attualmente il termine dello stato di emergenza è fissato al 31 luglio 2021 e che, pertanto, le concessioni in esame conserverebbero la loro validità fino al 30 ottobre 2021, ma che allo stato attuale, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Piemonte non hanno fornito indicazioni operative a riguardo.

Richiamata la comunicazione di avvio di procedimento, redatta dagli uffici competenti ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avente ad oggetto il rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica (comprese le attività esercitate in chioschi), in scadenza al 31 dicembre 2020 (prot. n. 25680 del 30/12/2020).

Preso atto che nel corso dell’attività istruttoria condotta dal Servizio Attività Economiche e Produttive – SUAP sul possesso dei requisiti sopra descritti, si è provveduto a trasmettere idonea comunicazione dei motivi ostativi al rinnovo della concessione ai concessionari che presentassero irregolarità da conformare, con ogni mezzo a disposizione dell’ufficio.

Verificato il documento riassuntivo del Dirigente del Servizio Attività Economiche e Produttive – SUAP, assunto come allegato e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di cui si omette la pubblicazione per ragioni di privacy, da cui si rileva che gli uffici preposti hanno effettuato le verifiche richieste dal procedimento di rinnovo delle concessioni nel termine previsto del 30 giugno 2021.

Precisato, in merito alla procedura amministrativa di rinnovo delle concessioni, che:

- le concessioni di posteggio sulle aree pubbliche in scadenza al 31 dicembre 2020, sono rinnovate ai sensi dell’art. 181, comma 4 bis del D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 ed in conformità alle disposizioni stabilite dalle Linee Guida ministeriali e regionali, per la durata di dodici anni e pertanto fino al 31.12.2032, sempre che i concessionari posseggano i requisiti richiesti dalla legge;
- le predette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea;
- la concessione rinnovata mantiene il collegamento giuridico con l’autorizzazione a suo tempo rilasciata, altresì mantenendo la validità delle presenze maturate con tale autorizzazione alle spunte nei mercati/fiere, ai sensi di quanto previsto in materia dalla normativa di settore;
- il rinnovo di ogni singola concessione opererà *ope legis*, indipendentemente dall’attività materiale di aggiornamento delle scadenze riportate sull’atto di concessione, in quanto verrà in via prioritaria aggiornata la scadenza nella banca dati comunale in uso e, successivamente, l’aggiornamento verrà materialmente apportato sulla singola concessione e/o autorizzazione in possesso al concessionario del posteggio, procedendo per le attività esercitate in chioschi eventualmente anche alla sottoscrizione di nuovi atti di concessione di suolo pubblico per il mantenimento del chiosco medesimo.

Rilevato che si ritiene necessario procedere con efficacia immediata al rinnovo d'ufficio delle concessioni di posteggio su aree pubblica in scadenza al 31.12.2020, i cui concessionari sono risultati in possesso dei requisiti di legge previsti ai sensi dell'art. 181, comma 4 bis del D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in conformità alle disposizioni stabilite dalle Linee Guida ministeriali e regionali, per la durata di dodici anni e quindi fino al 31.12.2032.

Ritenuto altresì, per effetto del combinato disposto con il D.L. 22 marzo 2021 n. 41 coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021 n. 69, di prorogare la validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in scadenza al 31.12.2020, i cui concessionari al 30.06.2021 presentano irregolarità rispetto ai requisiti di legge previsti, per la durata di novanta giorni a decorrere dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ad oggi fissata al 31 luglio 2021.

Di dare atto che ai sensi della predetta normativa, al fine di garantire la continuità dell'attività ed il sostegno del settore nel quadro emergenziale da Covid-19, i concessionari di posteggio non in regola con il possesso dei requisiti richiesti al 30.06.2021, conserveranno la validità della propria concessione fino al 29 ottobre 2021, in deroga al termine finale del titolo concessorio e fermo restando l'eventuale maggiore durata prevista da ulteriori interventi normativi.

Rilevato inoltre che, salvo successive modifiche normative in materia, la permanenza di motivi ostativi al rinnovo alla data del 29.10.2021, comporterà la revoca della concessione di posteggio e della relativa autorizzazione commerciale, con il conseguente divieto di prosecuzione dell'attività di vendita sul mercato o in chioschi a partire dal 30.10.2021.

Visti:

- l'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 32 del vigente Statuto Comunale;
- il titolo IV del Regolamento comunale per l'esercizio del Controllo Interno degli atti e delle azioni Amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/06/2016.

Con votazione unanime espressa nelle forme di rito,

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportati,

- 1) Di dichiarare concluso il procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica, comprese le attività esercitate in chioschi, in scadenza al 31 dicembre 2020, per la parte riguardante la verifica dei requisiti richiesti, come indicato dal documento riassuntivo allegato e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di cui si omette la pubblicazione per ragioni di privacy;
- 2) Che le concessioni di posteggio in aree pubbliche in scadenza al 31.12.2020 sono rinnovate d'ufficio, sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e delle Linee Guida regionali di cui al D.G.R. n. 1-2555 del 14.12.2020, per i concessionari risultati in possesso dei requisiti di legge previsti ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis del D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 ed in conformità alle disposizioni stabilite dalle Linee Guida ministeriali e regionali, per la durata di dodici anni e pertanto fino al 31 dicembre 2032;
- 3) Che per effetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 28-3109 del 16.4.2021 e al D.L. 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, la validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in scadenza al

31.12.2020, i cui concessionari al 30.06.2021 presentano irregolarità del proprio rispetto ai requisiti di legge previsti, è prorogata per la durata di ulteriori 90 giorni a decorrere dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, oggi fissata al 31 luglio 2021;

- 4) Che la proroga di validità delle concessioni di posteggio di cui al punto precedente, prevede che i suddetti concessionari:
- conservino la validità della propria concessione ai sensi delle disposizioni regionali dettate in materia di rinnovo delle concessioni di posteggio fino al 29 ottobre 2021, in deroga al termine finale del titolo concessorio e fermo restando l'eventuale maggiore durata prevista da ulteriori interventi normativi;
 - che, salvo successive modifiche normative in materia, la permanenza di motivi ostativi al rinnovo alla data del 29.10.2021, comporterà la revoca della concessione di posteggio e della relativa autorizzazione commerciale, con il conseguente divieto di prosecuzione dell'attività di vendita sul mercato o in chioschi a partire dal 30.10.2021;
- 5) Di demandare ai Dirigenti degli uffici competenti la predisposizione, nonché l'eventuale loro adozione per quanto di competenza, di successivi atti che si dovessero rendere necessari ai fini del procedimento di rinnovo in esame.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Stante l'urgenza di provvedere,

Con separata ed unanime votazione,

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

- Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fabio Giulivi

IL SEGRETARIO GENERALE
Nicoletta Blencio